

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) ..... | 43 |
|---|----|

##### ATTI DEL GOVERNO:

|  |    |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) ..... | 50 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....   | 61 |

##### ATTI DEL GOVERNO:

|   |    |
|---|----|
| Sui lavori della Commissione .....  | 51 |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) ..... | 51 |

##### SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....  | 54 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....  | 71 |
| Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008. C. 2080 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) ..... | 55 |
| ALLEGATO 3 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....  | 80 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....  | 56 |
| ALLEGATO 4 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....  | 82 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. C. 2278 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....  | 57 |
| Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....  | 57 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 59 |
| AVVERTENZA .....  | 60 |

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.*

**La seduta comincia alle 11.25.**

**Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.**

**C. 2498-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione — Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 15 luglio 2014. Ricorda che in quell'occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole formulando alcune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che la Commissione di merito, nella medesima giornata, ha concluso l'esame del provvedimento, apportando talune modifiche al testo volte, tra l'altro, a recepire solo alcune delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio. Rileva, pertanto, la necessità che il rappresentante del Governo fornisca chiarimenti in ordine alle questioni tuttora rimaste irrisolte, riservandosi di formulare successivamente una proposta di parere.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in risposta ai chiarimenti richiesti e a seguito di ulteriori approfondimenti svolti, fa presente quanto segue. Innanzitutto, al fine di evitare duplicazioni nella gestione del fondo di cui all'articolo 8, appare necessario che la disposizione sia modificata prevedendo un solo istituto finanziario gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti SpA.

Con riferimento all'articolo 12, comma 5, ritiene necessario specificare che gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo saranno quantificati sulla base di una programmazione triennale compatibile con le esigenze di finanza pubblica.

Segnala che, all'articolo 17, comma 8, deve essere specificato che l'invio degli esperti della cooperazione di cui all'articolo 32, comma 4, avverrà nel limite delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e nel limite massimo delle unità di personale previste dal medesimo comma 4.

Rileva poi la necessità coordinare le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206 della legge n. 147 del 2013.

Osserva che il prospetto allegato alla relazione tecnica deve essere modificato indicando come retribuzione del direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19, attualmente fissata in 247.504 euro annui, il nuovo limite massimo retributivo stabilito a legislazione vigente in 240.000 euro annui, modificando conseguentemente la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 32, comma 2.

Evidenzia che l'articolo 8, comma 1, prevedendo che le iniziative di cooperazione con crediti concessionali siano autorizzate dal Ministro dell'economia e delle finanze, consente al medesimo Ministero il controllo sulle erogazioni dei citati crediti a prescindere dall'eventuale riconoscimento del diritto di voto al proprio rappresentante in seno al Comitato di cui all'articolo 21.

Ritiene necessario prevedere che gli oneri della convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, siano posti a carico dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Segnala inoltre la necessità di modificare gli articoli 22, comma 3, e 30, comma

5, specificando che la partecipazione della Cassa depositi e prestiti SpA al finanziamento delle iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo avverrà previa stipula di un'apposita convenzione tra la suddetta Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze e nei limiti delle risorse dalla stessa individuate.

Al fine di assicurare il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze sulle operazioni di cofinanziamento di cui all'articolo 22, comma 3, ritiene necessario prevedere che tali operazioni avvengano nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata dal suddetto Ministero con la Cassa depositi e prestiti SpA.

Fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, che prevedono la possibilità di ricorrere e promuovere il volontariato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, devono essere modificate nel senso di prevedere che gli oneri per l'impiego del personale volontario devono essere interamente a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al medesimo articolo.

Rileva, infine, la necessità di precisare, all'articolo 32, comma 2, che gli oneri a decorrere dal 2016 presentano cadenza annuale e che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2498-A Governo, approvato dal Senato, recante Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto degli ulteriori elementi di informazione forniti dal Governo, secondo il quale:

al fine di evitare duplicazioni nella gestione del fondo di cui all'articolo 8, appare necessario che la disposizione sia modificata prevedendo un solo istituto fi-

nanziario gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti SpA;

all'articolo 12, comma 5, appare necessario specificare che gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo saranno quantificati sulla base di una programmazione triennale compatibile con le esigenze di finanza pubblica;

all'articolo 17, comma 8, deve essere specificato che l'invio degli esperti della cooperazione di cui all'articolo 32, comma 4, avverrà nel limite delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia e nel limite massimo delle unità di personale previste dal medesimo comma 4;

appare necessario coordinare le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206 della legge n. 147 del 2013;

il prospetto allegato alla relazione tecnica deve essere modificato indicando come retribuzione del direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19, attualmente fissata in 247.504 euro annui, il nuovo limite massimo retributivo stabilito a legislazione vigente in 240.000 euro annui, modificando conseguentemente la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 32, comma 2;

l'articolo 8, comma 1, prevedendo che le iniziative di cooperazione con crediti concessionali siano autorizzate dal Ministro dell'economia e delle finanze, consente al medesimo Ministero il controllo sulle erogazioni dei citati crediti a prescindere dall'eventuale riconoscimento del diritto di voto al proprio rappresentante in seno al Comitato di cui all'articolo 21;

appare necessario prevedere che gli oneri della convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, siano posti a carico dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

appare necessario modificare gli articoli 22, comma 3, e 30, comma 5, specificando che la partecipazione della Cassa depositi e prestiti SpA al finanziamento delle iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo avverrà previa stipula di un'apposita convenzione tra la suddetta Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze e nei limiti delle risorse dalla stessa individuate;

al fine di assicurare il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze sulle operazioni di cofinanziamento di cui all'articolo 22, comma 3, appare necessario prevedere che tali operazioni avvengano nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata dal suddetto Ministero con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, che prevedono la possibilità di ricorrere e promuovere il volontariato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, devono essere modificate nel senso di prevedere che gli oneri per l'impiego del personale volontario devono essere interamente a carico delle organizzazione e degli altri soggetti di cui al medesimo articolo;

appare necessario precisare, all'articolo 32, comma 2, che gli oneri a decorrere dal 2016 presentano cadenza annuale e che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente;

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*all'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole:* uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno

pubblico, *con le seguenti:* la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

*sostituire le parole:* presso di esso *con le seguenti:* presso di essa;

*all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. Al fine della programmazione degli impegni internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1 del presente articolo. »;

*all'articolo 17, comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente:* Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia può, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonché del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, nel limite massimo delle unità ivi indicate.;

*all'articolo 18, comma 2, lettera e), sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 20 per cento;

*all'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ».

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo, al comma 3, dopo le parole:* può destinare *aggiungere le seguenti:* , nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze.;

*all'articolo 31, comma 5:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) il secondo e il terzo periodo della lettera a) del comma 7 sono sostituiti dai seguenti: "L'utilizzo dei fondi di cui alla

presente lettera è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b)". »;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« *b)* dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera a), terzo periodo". »;

*all'articolo 28, comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro. In questo caso l'inquadramento giuridico ed economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, con oneri integralmente a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo.;

*all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da:* valutati in euro 5.309.466 per l'anno 2015 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* valutati in euro 5.301.962 per l'anno 2015 e in euro 5.279.238 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede me-

dante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data 16 luglio 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Con riguardo alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Palazzotto 9.1, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, composta da dieci membri, senza specificare presso quale ente è istituita la stessa Commissione e senza prevedere che agli stessi non spetta alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominati;

Marazziti 19.1, che prevede che, alla copertura dell'organico dell'Agenzia, si provvede anche mediante l'inquadramento degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge n. 49 del 1987, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Sibilia 0.22.80.1, che non appare pertinente rispetto al contenuto normativo del comma 3 dell'articolo 22, poiché prevede che la possibilità da parte della Cassa depositi e prestiti di destinare risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del provvedimento legislativo in esame, sia subordinata alla previa verifica del Ministro dell'economia e delle finanze « in linea con quanto previsto dalla legge di stabilità di riferimento »;



Palazzotto 24.01, 24.02 e 24.03, che prevedono, tra l'altro, che le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro, di cui all'articolo 25 del provvedimento, che operino nell'ambito del commercio equo e solidale, della finanza etica, dell'economia sociale e del volontariato, beneficino di non meglio definite agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, previa iscrizione ad appositi albi o registri a livello nazionale o regionale, senza tuttavia procedere né alla quantificazione degli oneri né alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

Palazzotto 26.1, che stabilisce, tra l'altro, che le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative relative alla cooperazione allo sviluppo, che prevedono l'acquisto, il trasporto e la spedizione di beni all'estero nonché l'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione dei relativi oneri né la relativa copertura finanziaria;

Picchi 27.51, che riconosce ai soggetti titolari di reddito di impresa un credito d'imposta, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ai fini della realizzazione delle iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Gigli 28.51, che stabilisce che le amministrazioni di provenienza del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo possano, per comprovate esigenze, prevedere l'immissione in servizio di figure professionali di pari livello con contratto a tempo determinato, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla relativa copertura finanziaria;

28.70 della Commissione e Grande 28.2, che, nel modificare il comma 2 dell'articolo 28, riconoscono al personale volontario un inquadramento giuridico ed

economico parametrato a quello previsto per i volontari del servizio civile di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 77 del 2002, suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Segnala che le suddette proposte emendative risultano comunque assorbite dalla condizione riferita al comma 2 del medesimo articolo, come formulata nel parere sul testo del provvedimento testé approvato dalla Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative sulle quali reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Marcon 10.6, che prevede l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di un tavolo di coordinamento degli interventi civili di pace, composto da organizzazioni non governative ed altri soggetti di analoga natura. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Di Stefano 11.50, che prevede la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi *partner*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Palazzotto 12.1, che, sostituendo l'articolo 12 e introducendo il nuovo articolo 12-*bis*, prevede l'adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, che deve contenere, tra l'altro, i finanziamenti alla cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire alla CPS italiana in sede di legge di stabilità. Inoltre, si prevede la redazione di un piano-Paese per ogni Paese destinatario di interventi di cooperazione allo sviluppo; ogni piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese interessato, con le organizzazioni lo-

cali della società civile e deve essere negoziato con i rappresentanti del governo del Paese *partner*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Spadoni 13.01, che prevede l'istituzione del Fondo per la cooperazione internazionale, rifinanziato annualmente dalla legge di stabilità. Tra l'altro, si prevede che le risorse del Fondo relative a ciascun esercizio non utilizzate al termine del medesimo esercizio, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'esercizio successivo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, che sembra introdurre una deroga permanente al principio di annualità del bilancio;

Marcon 15.1, che prevede l'istituzione del Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), i cui stanziamenti sono determinati annualmente dalla legge di stabilità. Tra l'altro, si prevede che i residui non utilizzati al termine dell'esercizio possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo e che alla gestione finanziaria del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, che sembra prorogare di un anno, con una disciplina a carattere permanente, il mantenimento dei residui in bilancio;

Palazzotto 16.1, che, sostituendo l'articolo 16, prevede l'istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo, i cui componenti eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. Osserva che non viene precisato che la partecipazione alle riunioni della Consulta e del relativo comitato direttivo non dà luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di

presenza comunque denominati, e che all'attuazione delle norme relative alla Consulta e al relativo comitato direttivo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Palazzotto 17.1, che, sostituendo l'articolo 17, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), con una disciplina, soprattutto sul piano organizzativo, che per vari aspetti si discosta da quella dell'articolo 17 del testo. Tra l'altro, si prevede che il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e rinnovabili una sola volta. Altro organo dell'ACS è il collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque membri nominati con DPCM. Si stabilisce inoltre: che l'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale; che la struttura dell'ACS comprende inoltre uffici tematici di staff del direttore generale; che il personale dell'ACS, il cui *status* è improntato ai requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità, è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale e le organizzazioni sindacali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Palazzotto 18.1, volto a sopprimere l'articolo 18, che attribuisce autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ed indica le risorse finanziarie ad essa attribuibili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla soppressione della disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Gianluca Pini 19.50, che, nel sostituire la lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 19, prevede che alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede mediante l'inquadramento degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c*) ed *e*) della legge n. 49 del 1987. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Di Stefano 20.1, volto a sopprimere l'articolo 20, che prevede, tra l'altro, che con apposito regolamento si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Palazzotto 26.2, che prevede che siano da considerare organizzazioni non lucrative di utilità sociale le organizzazioni non governative e le altre associazioni iscritte all'albo ai sensi della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo umano e sostenibile, in tal modo estendendo alle stesse le agevolazioni fiscali relative alle erogazioni liberali nonché prevedendo che i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate in favore delle ONG siano deducibili. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare minori entrate a carico del bilancio dello Stato o se tali agevolazioni siano già previste a legislazione vigente;

Locatelli 26.53, Sibilìa 26.50, Picchi 26.54, Marcon 26.8, Santerini 26.9, che estendono, di fatto, anche alle organizzazioni e alle associazioni che si occupano di adozioni a distanza, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle organizzazioni del sud del mondo e agli enti autorizzati iscritti all'albo di cui

all'articolo 39 della legge n. 184 del 1983 il riconoscimento, anche ai fini fiscali, della natura non commerciale delle attività svolte. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le attività svolte dai soggetti indicati dalle proposte emendative si considerino già, a legislazione vigente, come aventi natura non commerciale.

Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Esprime altresì nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 9.1, 0.22.80.1, 19.1, 24.01, 24.02, 24.03, 26.1, 27.51, 28.51, 28.70, 28.2, 10.6, 11.50, 12.1, 13.01, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.50, 20.1, 26.2, 26.8, 26.9, 26.53, 26.50 e 26.54, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.*

**La seduta comincia alle 11.35.**



**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.**

**Atto n. 92.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2014.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 10 luglio scorso il relatore aveva formulato una proposta di parere sulla quale il rappresentante del Governo si era riservato di svolgere i dovuti approfondimenti.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur concordando complessivamente con la proposta di parere formulata dal relatore nel corso della seduta del 10 luglio scorso, manifesta tuttavia perplessità rispetto all'osservazione di cui alla lettera *b)*, riguardante la previsione di un premio in termini di spazi finanziari rispetto al patto di stabilità interno per « gli enti che accedono per la prima volta al nuovo metodo contabile », in quanto tale previsione presuppone un'entrata in vigore della riforma differenziata da parte degli enti territoriali che, nel tempo, comporterebbe incertezza e confusione nell'individuazione dell'ordinamento contabile dei singoli enti.

Fa altresì presente che – con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *m)*, riguardante « la possibilità di apportare ulteriori modifiche ai principi contabili generali e applicati di cui agli allegati del decreto legislativo n. 118 del 2011, tramite fonte normativa di rango secondario, trattandosi di aspetti tecnico-contabili di dettaglio » – lo schema di decreto in esame già prevede l'introduzione nel predetto decreto legislativo di un nuovo articolo 3-*bis*, che disciplina le modalità di aggiornamento degli allegati al titolo

primo del medesimo decreto legislativo n. 118 con decreto ministeriale, « in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali ».

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ritiene opportuno che l'osservazione di cui alla lettera *b)*, richiamata dal rappresentante del Governo, venga mantenuta nella proposta di parere, in considerazione del fatto che la stessa appare formulata in termini di mera facoltà per il Governo. Con riferimento, invece, all'osservazione di cui alla lettera *m)*, ritiene che la medesima possa essere riformulata, anche sulla base dei rilievi espressi nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, al fine di rendere esplicito il richiamo all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 118 del 2011, come introdotto dallo schema di decreto in esame, e di configurare il ricorso alla fonte di rango secondario per l'adozione di ulteriori modifiche al predetto decreto legislativo in termini di mera possibilità rimessa alla valutazione del Governo.

Ciò premesso, formula quindi una nuova proposta di parere, volta a modificare l'osservazione di cui alla lettera *m)* nel senso da lui testé indicato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, preso atto del carattere meramente eventuale delle previsioni recate dall'osservazione di cui alla lettera *b)*, pur manifestando forti dubbi sulla effettiva realizzabilità delle previsioni stesse, concorda con la nuova proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.40.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.*

**La seduta comincia alle 14.20.****Sui lavori della Commissione.**

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI comunica di non essere ancora in possesso degli elementi per fornire un'esauriente risposta alle interrogazioni Fragonelli nn. 5-01408 e 5-01410, previste all'ordine del giorno. Pertanto chiede che ne sia rinviato lo svolgimento per il tempo necessario ad effettuare i necessari approfondimenti.

Gian Mario FRAGONELLI (PD), prendendo atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, lamenta tuttavia il fatto che tali interrogazioni sono state presentate ormai da lungo tempo e che ulteriori ritardi nella trattazione delle stesse renderebbe del tutto inattuati gli argomenti trattati. Auspica pertanto che le risposte alle interrogazioni siano fornite nel più breve tempo possibile.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si impegna a fornire le risposte richieste entro la prossima settimana.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.**

**Atto n. 99.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Federico FAUTILLI (PI), *relatore*, osserva che il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 23 del 2014, re-

cante delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, che all'articolo 7 ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di semplificazione finalizzati – fra l'altro – alla revisione degli adempimenti superflui o che diano luogo a duplicazioni ovvero che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini delle attività di controllo e di accertamento (o comunque non conformi al principio di proporzionalità).

Segnala in particolare che, in base all'articolo 16 della medesima legge, tutti i decreti legislativi devono essere adottati ad invarianza di effetti finanziari e in assenza di incrementi della pressione fiscale; sottolinea che il testo in esame è corredato di relazione tecnica e passa, quindi, all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Con riferimento agli articoli da 1 a 9, relativi alla dichiarazione precompilata, segnala che la relazione tecnica afferma che le disposizioni introducono, in via sperimentale a partire dal 2015 (redditi 2014), la dichiarazione « precompilata » da parte dell'Agenzia delle entrate. La dichiarazione viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati che hanno il requisito per presentare il modello 730. Oltre ad illustrare il contenuto delle norme, la relazione tecnica afferma che la specifica unità di monitoraggio da istituire ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non comporterà nuovi oneri, in quanto all'attività di monitoraggio sui flussi informativi saranno dedicate in modo unitario e standardizzato risorse umane corrispondenti a quelle che già attualmente svolgono tale funzione all'interno di diverse strutture organizzative. Relativamente agli investimenti *hardware* e *software* necessari alla gestione, trattamento ed elaborazione dei dati contenuti nei flussi informativi si prevede l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, tenuto conto dei limiti di spesa già previsti, commisurati alla reale capacità operativa del partner tecnologico, si ipotizza solo una diversa distribuzione

delle risorse tra i diversi progetti di automazione pianificati. La relazione tecnica afferma inoltre che l'adozione della dichiarazione precompilata non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le disposizioni illustrate introducono nuove modalità con cui i contribuenti possono assolvere ai propri obblighi dichiarativi. Per quanto riguarda la neutralità finanziaria indicata nell'articolo 9, comma 2, segnala come la relazione tecnica affermi che qualora nel corso dell'attuazione operativa di quanto previsto dalle disposizioni in materia di dichiarazione precompilata dovessero emergere oneri non preventivabili, l'eventuale copertura che si rendesse necessaria potrà essere comunque individuata nei risparmi gestionali derivanti dall'adozione di un sistema automatizzato di invio e ricezione della documentazione necessari al controllo ai CAF/professionisti anziché ai contribuenti e nei risparmi di spesa che potranno essere conseguiti, ove necessario, per effetto della rimodulazione dei compensi di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Al riguardo, segnala che le disposizioni in esame attribuiscono all'Agenzia delle entrate una serie di nuove funzioni, da svolgere entro tempi stabiliti, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane già disponibili. Sul punto appaiono necessari chiarimenti, in quanto l'esercizio di nuove funzioni non previste a normativa vigente, se effettuato con risorse già disponibili, potrebbe comportare difficoltà sul piano operativo nello svolgimento di altre attività svolte dall'Agenzia delle entrate in applicazione di ulteriori funzioni ad essa già attribuite. Inoltre, in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di compensare eventuali ulteriori oneri non preventivabili con i risparmi di gestione realizzati dalla meccanizzazione e i risparmi per la rideterminazione dei compensi, rileva che, ferma restando la necessità di provvedere ad una stima dei possibili oneri e dei possibili risparmi, andrebbe verificata la compensatività tra gli stessi sia sul piano quantitativo che sul piano temporale. Ciò in

considerazione del fatto che gli eventuali oneri potrebbero determinarsi nella fase di avvio e predisposizione delle dichiarazioni precompilate, mentre gli eventuali risparmi potrebbero conseguirsi solo nelle annualità successive.

Per quanto concerne gli obblighi posti a carico delle aziende del settore sanitario (ASL, ospedali) dall'articolo 3, andrebbe a suo avviso verificata la possibilità per i soggetti interessati di svolgere le nuove funzioni senza dover sostenere ulteriori oneri. In merito alla definizione dei termini per la consegna della documentazione necessaria alla predisposizione delle dichiarazioni e per la presentazione delle dichiarazioni tramite CAF/professionisti, ritiene che andrebbe precisato se ed in quale misura tali modifiche possano comportare uno slittamento dei termini di versamento delle imposte dovute dai contribuenti.

Infine, ritiene necessari chiarimenti in merito alla disciplina applicabile nell'ipotesi in cui, nella dichiarazione precompilata, siano stati commessi errori che determinino un vantaggio per il contribuente, ad esempio un onere detraibile o deducibile superiore, e quest'ultimo non provveda a rettificare il dato indicato dall'Agenzia delle entrate. Tali chiarimenti sono, a suo avviso, necessari in considerazione del fatto che l'accettazione dei dati precompilati da parte del contribuente potrebbe determinare un'attenuazione dei controlli successivi rispetto a tali dati da parte dell'amministrazione finanziaria.

Con riferimento all'articolo 10, in materia di spese di vitto e alloggio dei professionisti, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito alle modalità di registrazione e di imputazione dei costi e dei ricavi nell'ipotesi in cui, a fronte di una spesa per vitto e alloggio anticipata dal professionista e documentata da apposita fattura a suo nome, egli provveda ad addebitare tali somme al committente. Infatti, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, i professionisti non dovranno riaddebitare in fattura tali spese al committente. Tale riaddebito avviene, in base alla normativa vigente, nel caso in cui

la fattura di acquisto delle spese per vitto e alloggio sia emessa a carico del professionista: in tal modo, ai fini della determinazione della base imponibile fiscale, è assicurata la neutralità dell'operazione (intera deducibilità del costo e intero riaddebito al committente). Qualora invece la fattura per spese di vitto e alloggio sia intestata direttamente al committente, il professionista non indica attualmente alcun valore nei documenti fiscali.

Relativamente all'articolo 11, concernente le società tra professionisti, osserva che, secondo la relazione tecnica, la disposizione non comporta effetti in termini di gettito. Pertanto, non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo all'articolo 12, concernente la dichiarazione di successione, chiede chiarimenti in merito alle modalità applicative per la liquidazione, da parte dell'ufficio del registro, dell'imposta di successione relativa ai rimborsi fiscali erogati in data successiva alla presentazione della dichiarazione. In particolare, ritiene che andrebbe indicato come si intenda assicurare che l'ufficio del registro venga a conoscenza, in sede di liquidazione dell'imposta di successione, dei crediti fiscali vantati dal *de cuius* da cui originano i rimborsi non indicati nella dichiarazione di successione.

Per quel che concerne la comunicazione relativa a spese detraibili per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 13, si segnala che l'obbligo di comunicazione che si intende abrogare consente all'Agenzia delle entrate di verificare il rispetto del tetto massimo di spesa ammesso al beneficio della detrazione IRPEF per spese di riqualificazione. La norma quindi, in caso di spese pluriennali, sembrerebbe limitare la verifica automatica del rispetto del limite di spesa ammessa alla detrazione, con conseguenti effetti in termini di gettito. In proposito reputa che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Per quel che concerne i rimborsi IVA e gli altri crediti d'imposta nonché le disposizioni in materia di compensazione crediti di cui agli articoli 14, 15 e 16, in

merito alla procedura dei rimborsi dei crediti IVA, fa presente che la semplificazione introdotta sembrerebbe suscettibile di determinare una riduzione dei tempi complessivi per la conclusione della procedura. Tenuto conto che, secondo la relazione tecnica, l'entità effettiva dei rimborsi eseguiti rimane quella stabilita in base agli stanziamenti fissati dalla normativa vigente, rileva che la predetta semplificazione appare irrilevante rispetto ai tempi di effettiva erogazione dei rimborsi da parte della Pubblica Amministrazione. In proposito ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento, tenuto conto che, in base a quanto evidenziato, aumenterebbero i tempi intercorrenti tra il riconoscimento del credito e la regolazione per cassa del medesimo.

In ordine alla semplificazione per le società di cui agli articoli 17 e 18, non ha osservazioni da formulare circa l'articolo 17, tenuto conto il termine per l'esercizio dell'opzione viene anticipato rispetto alla normativa vigente (infatti le prime opzioni, per l'esercizio 2015, potranno essere esercitate nella dichiarazione relativa al 2014 presentata nel 2015).

Riguardo all'articolo 18, chiede approfondimenti in merito ai possibili effetti finanziari recati dalla modifica dei termini di versamento delle imposte dovute dalle società di persone che effettuano operazioni straordinarie.

Circa gli articoli da 19 a 25, concernenti le semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale, in merito alle modifiche apportate dall'articolo 21 in esame all'articolo 1 del decreto-legge n. 40 del 2013, con particolare riferimento alla limitazione dell'ambito applicativo della norma alle sole operazioni di importo superiore a 10.000 euro, giudica opportuno che il Governo chiarisca se le stesse possano pregiudicare l'acquisizione delle maggiori entrate ascritte originariamente alla disposizione oggetto di modifica. Non ha osservazioni da formulare circa le ulteriori disposizioni, data la natura semplificatoria delle stesse.

In ordine all'eliminazione di adempimenti di cui agli articoli da 26 a 28 non

ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che il venir meno dell'autorizzazione alla modifica dei piani di ammortamento delle concessionarie non sia suscettibile di determinare apprezzabili effetti di gettito.

Riguardo alle semplificazioni e ai coordinamenti normativi di cui agli articoli da 29 a 34, con riferimento agli articoli 29 e 30, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la trascurabile entità degli effetti di gettito, reputa opportuno che il Governo fornisca una quantificazione degli stessi al fine di verificare il reale impatto delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 31, rileva che, a legislazione vigente, il fornitore, nel caso di riduzione dell'imponibile del debitore per le cause indicate dalla disposizione (stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano di rientro) e del conseguente mancato pagamento del corrispettivo, ha la possibilità di recuperare solo parzialmente l'imposta assolta, mediante la deduzione della perdita su crediti, ai sensi dell'articolo 101 del TUIR. Segnala che la disposizione in esame, invece, consente il recupero integrale dell'imposta medesima mediante la detrazione della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Ritiene che andrebbe, pertanto, fornito un chiarimento in merito agli eventuali effetti di minor gettito che potrebbero discendere dalla disposizione in esame.

Infine, con riferimento all'articolo 33, ritiene che andrebbero forniti maggiori elementi informativi al fine di escludere che la modifica dei criteri da utilizzare per l'individuazione degli immobili per cui è possibile fruire delle agevolazioni IVA per gli atti di trasferimento riguardanti gli immobili ad uso abitativo possa determinare effetti onerosi in termini di minor gettito.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti in rela-

zione alle diverse questioni richiamate dal relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2014.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*), che reca puntuali risposte alla maggior parte dei rilievi formulati dal relatore nella citata seduta. Tuttavia, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi in ordine alle restanti questioni sollevate dal relatore, chiede un rinvio del seguito dell'esame.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.



**Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.**

**C. 2080 Governo e abb.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 3*), contenenti elementi informativi rispetto alle questioni evidenziate dal relatore nella precedente seduta del 9 luglio.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, preso atto della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2080 Governo ed abb., recante Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la quantificazione degli oneri riferiti alle spese di traduzione di atti e documenti di cui all'articolo 17 del Trattato in termine di limite massimo e la decorrenza degli stessi dall'anno 2015, tiene conto di alcune pregresse esperienze verificate su accordi di analoga natura;

il calcolo della diaria di missione per gli accompagnatori tiene conto del

fatto che il personale usufruirà di alloggio gratuito presso lo Stato ricevente ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo;

alla copertura degli oneri connessi alle spese di pernottamento dei funzionari brasiliani inviati in Italia per seguire le procedure di trasferimento dei propri concittadini si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

il personale accompagnatore inviato in missione in Brasile rientra tra le categorie di personale che ai sensi dell'articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 ancora beneficiano dell'attribuzione della diaria per missioni all'estero;

nel calcolo del costo dei viaggi aerei, la relazione tecnica ha tenuto conto di una maggiorazione del 5 per cento del costo complessivo, in quanto il personale destinatario del provvedimento appartiene alle Forze di polizia o equiparate;

le spese relative alle traduzioni previste dall'articolo 17 dell'accordo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia nel capitolo 1380, recante oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di accordi internazionali, iscritto in bilancio tra le spese di fabbisogno, anziché nel capitolo 1360 recante spese varie di giustizia, iscritto in bilancio tra le spese obbligatorie;

la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica non pregiudica la funzionalità delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni;

rilevata la necessità, in conformità alla vigente disciplina contabile, di esplicitare che le dotazioni finanziarie, che potranno essere ridotte in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, sono iscritte in bilancio come spese correnti e presentano natura rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ».*

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.**

**C. 2125 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 4*), contenente i chiarimenti richiesti con riferimento alle questioni evidenziate dal relatore nella scorsa seduta.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, preso atto della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2125 Governo, recante Ratifica ed esecuzione

dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri relativi all'ammontare dei contributi, al numero dei funzionari, alla frequenza e alla durata delle riunioni e all'entità delle borse di studio previsti dall'Accordo sono da considerarsi come tetti massimi;

le riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 17 dell'Accordo si terranno ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Bosnia Erzegovina, e il primo incontro si terrà nel 2016 in Bosnia Erzegovina;

le attività inerenti gli scambi di informazioni e la cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport, di cui agli articoli 6, lettera a) e 14 dell'Accordo, potranno essere svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica è suscettibile di non pregiudicare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni;

considerato che, come si evince dalla relazione tecnica, i programmi interessati dall'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 del disegno di legge, in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica, sono « Sistema universitario e formazione post-universitaria » della missione « Istruzione universitaria » e « Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo », « Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'edi-

toria» e «Tutela dei beni archivistici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; «Promozione del sistema Paese» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. C. 2278 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, con riferimento ai profili di carattere finanziario evidenziati dal relatore nel corso della precedente seduta, rileva che le spese connesse ai rimborsi per i componenti della Commissione mista di cui all'articolo 4 dell'Accordo sono coerenti, per entità e con riferimento alla proiezione temporale, con le spese già scontate nei tendenziali.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.**

**Nuovo testo C. 2247 e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 2247, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 3, concernente le misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, per quanto riguarda il meccanismo finanziario previsto – relativo alla destinazione delle entrate derivanti dalla procedura di regolarizzazione in esame –, tenuto conto che l'utilizzo delle entrate è subordinato alla effettiva realizzazione del relativo gettito, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le modalità ed i tempi di utilizzo siano tali da non determinare effetti negativi sui diversi saldi di finanza pubblica. In proposito ritiene che andrebbe acquisita una conferma.

Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se gli introiti utilizzati per le finalità indicate dalla norma si intendono o meno al netto degli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate per l'attivazione della procedura prevista dalla disciplina in esame.

Infine, tenuto conto che le entrate realizzate hanno natura di *una tantum*, ri-

tiene che andrebbero forniti chiarimenti circa la compatibilità delle stesse con le finalità di spesa previste dal testo, che non sembrano presentare la medesima natura di *una tantum*, e, quindi, circa i relativi effetti in termini di saldo strutturale, rispetto al quale la procedura indicata sembrerebbe suscettibile di determinare un peggioramento.

Segnala inoltre che la formulazione della norma – nel testo originario – ripropone, con lievi modifiche, la disposizione contenuta nell'articolo 1, soppresso nel corso dell'esame parlamentare, del decreto-legge n. 4 del 2014. Osserva che la relazione illustrativa allegata al predetto provvedimento chiariva che la norma era finalizzata all'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero e alla futura ottemperanza da parte dei contribuenti. Ciò premesso, relativamente alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione di merito, dirette ad estendere l'ambito di applicazione del provvedimento, giudica necessario che siano forniti chiarimenti, al fine di valutarne i possibili effetti finanziari. Osserva, in particolare, che l'estensione alle società di capitali sembrerebbe suscettibile di ampliare considerevolmente l'ambito di intervento della disciplina. Tenuto conto che qualunque attività o investimento posseduti dalla società, che ha una propria personalità giuridica, deve trovare riscontro nella documentazione contabile e fiscale obbligatoria, qualunque sia l'origine delle risorse possedute dalla società e trasferite all'estero (da redditi realizzati, dismissioni di patrimonio, conferimenti, prestiti), reputa necessario acquisire elementi che consentano di valutare i possibili effetti di minor gettito rispetto a quelli attesi dall'attività di accertamento fiscale. Ritiene che a fronte di tali effetti andrebbero altresì considerati – sul piano quantitativo e della possibile modulazione temporale – quelli di maggior gettito ordinario che si prevede di conseguire negli anni successivi alla definizione dell'attività di accertamento, a seguito dell'emersione di base imponibile.

In proposito, segnala inoltre che è ancora aperto il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2013.

Considera inoltre necessario acquisire chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'ambito di applicazione del comma 1-*bis*, in base al quale la « procedura » prevista dal comma 1 può essere applicata « per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (... ) commesse fino al 31 dicembre 2013 ». Data la formulazione della norma, andrebbe confermato che l'estensione sia riferita esclusivamente alle violazioni relative alle attività detenute all'estero.

Con riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), concernente le assunzioni presso l'Agenzia delle entrate, reputa opportuno che il Governo chiarisca il numero delle assunzioni che si ipotizza di effettuare in base alla disposizione in esame, anche al fine di confermare la congruità della spesa autorizzata. Ciò in quanto, a differenza della precedente formulazione contenuta nel decreto-legge n. 4 del 2014, le assunzioni previste dalla norma in esame riguardano personale con specifiche qualifiche, espressamente indicate nel testo.

In merito all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), recante disposizioni concernenti il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, evidenzia preliminarmente la necessità di un aggiornamento dei dati contenuti nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 4 del 2014, con particolare riferimento alle somme ancora disponibili per le finalità in esame.

Osserva altresì che, mentre la richiamata norma della legge n. 244 del 2007 era finalizzata all'incremento del numero delle unità di personale in servizio presso l'Agenzia delle dogane, i residui fondi sembrerebbero ora destinati esclusivamente al miglioramento del trattamento economico di personale già in servizio (con finalità di perequazione dei trattamenti economici per personale impiegato in mansioni analoghe all'interno della stessa struttura amministrativa). Ritiene che an-

drebbe pertanto chiarito – sulla base delle effettive esigenze rispetto alle funzioni da espletare – se la necessità di ricorso ad assunzioni, cui le somme erano originariamente destinate, possa presentarsi in futuro.

Ciò premesso, giudica opportuno, anche al fine di escludere l'eventualità di effetti finanziari non previsti, che il Governo chiarisca:

se l'inquadramento all'interno di una nuova amministrazione, in esito a procedure di transito di qualsivoglia natura, con un trattamento economico di minor favore rispetto ai dipendenti già in servizio determini una disparità di trattamento che dovrà prima o poi essere sanata. In tale ipotesi, pur escludendo oneri in fase di prima applicazione, detti transiti costituirebbero la premessa per l'emersione di futuri oneri che andrebbero, per quanto possibile, valutati;

se l'adeguamento disposto in favore del personale in esame possa costituire la premessa per eventuali richieste di carattere emulativo da parte di altre categorie di dipendenti.

Riguardo all'articolo 1-*bis*, concernente l'indicazione di conti correnti e depositi esteri, pur considerando che in sede di introduzione, da parte del comma 4-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2014, della disposizione oggetto della modifica in esame, alla stessa non furono ascritti effetti negativi, ritiene che andrebbe valutata la possibilità che la norma, nella sua attuale formulazione, possa dar luogo a comportamenti elusivi. Sul punto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In ordine all'articolo 1-*ter*, in materia di riciclaggio, in merito al comma 2, rileva che le disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame consentono una regolarizzazione volontaria con riferimento a violazioni commesse entro il 31 dicembre 2013. Osserva che la disposizione in esame fa invece riferimento a comportamenti, che vengono dichiarati non punibili, commessi, ai fini del perfe-

zionamento della predetta procedura di regolarizzazione, successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 settembre 2015.

In proposito non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale appare necessario acquisire una conferma dal Governo – che per effetto delle disposizioni non siano configurabili eventuali effetti finanziari negativi.

In relazione all'articolo 2, recante la copertura finanziaria, rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *a*), reca le necessarie disponibilità (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur avendo già acquisito per le vie brevi le valutazioni ostative dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza sul provvedimento in discussione, ritiene tuttavia necessario acquisire su di esso anche le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, tanto più che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.45 alle 14.50.



**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*INTERROGAZIONI*

*5-01408 Fragomeli: Sulla disciplina fiscale da applicare ai mutui contratti in relazione*

*a beni degli enti locali trasferiti o assegnati a società partecipate.*

*5-01410 Fragomeli: Sull'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti in favore degli enti locali.*

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92.**

**PARERE APPROVATO**

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92),

rilevato che tali disposizioni costituiscono una tappa fondamentale nel percorso di risanamento dei conti pubblici, anche in virtù delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard;

condivisa l'esigenza, connessa all'armonizzazione dei bilanci, di rendere la finanza pubblica più trasparente a vantaggio dei cittadini e dei vari portatori d'interesse verso la pubblica amministrazione;

sottolineato che lo schema di decreto si colloca nell'ambito del più ampio progetto di armonizzazione avviato dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, diretto a eliminare la pluralità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dei vari settori delle amministrazioni pubbliche e a prevedere la graduale adozione di strumenti e principi contabili comuni, che garantiscano bilanci e rendiconti confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri;

rilevato che lo schema di decreto in esame è il risultato di oltre due anni di

impegno dedicato a seguire la sperimentazione e ad integrare ed affinare la versione sperimentale della riforma, da parte di diversi gruppi di lavori operanti presso la Ragioneria Generale dello Stato;

considerati gli esiti delle specifiche audizioni svolte dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia – UPI (15 maggio 2014), della Corte dei conti (29 maggio 2014), dell'Istituto nazionale di statistica – ISTAT (4 giugno 2014), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (12 giugno 2014), dell'Associazione nazionale comuni italiani – ANCI (19 giugno 2014) e della Ragioneria generale dello Stato (26 giugno 2014);

condiviso, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, l'invito della Corte dei conti, formulato in occasione della recente audizione concernente lo schema di decreto in esame, ad «una maggiore coerenza fra il sistema contabile dello Stato e quello degli enti territoriali, con riferimento, soprattutto, all'adozione della competenza finanziaria potenziata. Il principio della competenza «a scadenza», introdotto per gli enti territoriali (Regioni, Enti locali e loro organismi partecipati), in prospettiva deve trovare applicazione anche per le altre amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 91 del 2011)»;

considerato che, con riferimento alla disciplina dei residui, sono ampiamente condivisibili le più rigorose regole per la

loro contabilizzazione; tuttavia occorre non pregiudicare la continuità del funzionamento dell'ente e dei servizi resi ed evitare – attraverso un impatto a efficacia immediata dei meccanismi di riaccertamento dei residui e di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità – situazioni insostenibili di disequilibrio; ad esempio, nel corso della propria audizione, la rappresentante dell'ANCI ha ricordato che «una prima stima realizzata da IFEL sui dati di bilancio disponibili ipotizza un valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità per il comparto comunale pari a 17 miliardi di euro. L'importo dell'accantonamento sopra evidenziato costringe, di fatto, gli enti ad una manovra aggiuntiva pari ad oltre il 29,4 per cento della spesa, non sostenibile nell'attuale quadro di finanza locale... Per tale ragione si ritiene necessario immaginare sin da ora un percorso di accompagnamento di natura finanziaria che consenta agli enti di rendere graduale e sostenibile per i bilanci l'applicazione delle nuove regole contabili»;

sottolineato che dovrebbe essere dato rilievo nei bilanci ai dati contabili relativi alle società partecipate o controllate che effettivamente incidono sulla situazione finanziaria degli enti, che nel testo dello schema di decreto legislativo il perimetro del consolidamento è esteso rispetto al diritto comune (obbligatorio solo per le società controllate) alle società partecipate e a quelle quotate, nei limiti della quota di partecipazione, e che è conseguentemente ampiamente condivisibile l'esigenza di effettuare una differenziazione tra le diverse forme di consolidamento in ragione delle diverse forme di partecipazione e controllo da parte degli enti territoriali, oltre che del diverso tipo di società (es. quotate e non quotate);

considerato che risulta essenziale garantire – anche attraverso l'esperienza maturata da coloro che già hanno effettuato la sperimentazione – un percorso formativo e di aggiornamento del personale degli enti territoriali, con particolare attenzione e riferimento a quelli di minore dimensione ai quali devono altresì essere

garantite forme adeguate e permanenti di assistenza e supporto tecnico, per favorire il tempestivo adeguamento ai nuovi metodi contabili;

considerato che è necessario che sia garantito l'efficace scambio di dati tra le diverse amministrazioni, aggiornando i sistemi già utilizzati;

rilevato che è necessario garantire un passaggio graduale, facilitato ed assistito anche nel superamento di specifiche criticità ed errori, al nuovo sistema contabile e tenere presente che è difficile garantire l'ordinato avvio del nuovo sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per tutti gli enti che non hanno preso parte alla sperimentazione; tra l'altro, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, non pochi enti avranno già predisposto i documenti di bilancio con la contabilità tradizionale;

sottolineato che è comunque necessario procedere in modo incisivo con l'introduzione dei nuovi metodi contabili;

condivisi i contenuti dell'intesa sancita in Conferenza Unificata il 3 aprile 2014 sullo schema di decreto legislativo;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1), il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sia sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1°*

gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.»;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, le parole: «dall'ambito sanitario» siano sostituite dalle seguenti: «dal perimetro sanitario»;

3) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla lettera a), siano sostituite le parole: «dall'ambito sanitario» con le seguenti: «dal perimetro sanitario» e sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura»;

4) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), sia sostituito il comma 16 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 con il seguente: «16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.»;

5) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h) sia inserita la seguente: «h-bis) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.»;

6) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla lettera e) siano sostituite le parole: «lettera o)» con le seguenti: «lettera n)»;

7) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), al comma 15 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo la parola: «adottano» sia soppressa la parola: «solo» e dopo le parole: «funzione autorizzatoria» siano aggiunte le seguenti parole: «cui affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati»;

8) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera m), all'articolo 11-quater del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente: «4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.»;

9) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera s) – relativa all'articolo 18 del decreto legislativo n. 118 del 2011 – il numero 3) sia sostituito dal seguente: « 3) alla lettera c) del comma 1, le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”;

10) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera t), il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 sia sostituito dal seguente: « 4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti. »;

11) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera t), sia inserita la seguente:

*t-bis)* all'articolo 20:

al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente; »;

dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:

« 2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanzia-

mento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione dei residui attivi. »;

12) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e



finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.»;

13) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sia sostituita la parola: « permanente » con la parola: « continuativo » e le parole: « legge di stabilità » siano sostituite con le seguenti: « legge di bilancio »;

14) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole: « trasferimenti in c/capitale, » siano aggiunte le seguenti: « al saldo negativo delle partite finanziarie, » e dopo le parole: « di competenza di parte corrente » siano aggiunte le seguenti: « , salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità »;

15) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sia sostituito il comma 6 con il seguente: « 6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. »;

16) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sia soppressa la lettera h);

17) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole: « secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9 » siano inserite le seguenti: « le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, »;

18) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo la lettera f) siano aggiunte le seguenti lettere:

« g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);

h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. »;

19) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo il comma 9 sia aggiunto il seguente: « 10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015 »;

20) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano sostituite le lettere h) ed i) con le seguenti:

« g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;

h) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

21) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 56, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole: « nel registro delle fatture ricevute » siano aggiunte le seguenti: « secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 », le parole: « Per tali documenti è istituito un registro unico » siano sostituite con le seguenti: « Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, » e siano soppresse le parole da: « Nel registro delle fatture ricevute » sino alla fine del medesimo comma 8;

22) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 63 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il comma 4 sia sostituito dal seguente: « 4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 20, comma 1. »;

23) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 66 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « 2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 63, comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11, comma 2. »;

24) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 1, del

decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 114 del TUEL sia soppresa la lettera d);

25) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 151 del TUEL, al comma 1, secondo periodo, sia sostituita la parola: « deliberano » con la parola: « presentano »;

26) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 162 del TUEL sia sostituita la lettera a) con la seguente: « a) al comma 1, le parole: “redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo” sono sostituite dalle seguenti: “riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. »;

27) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 162 del TUEL, al comma 6, dopo le parole: « trasferimenti in c/capitale, » siano aggiunte le seguenti: « al saldo negativo delle partite finanziarie » e dopo le parole: « non possono avere altra forma di finanziamento » siano aggiunte le seguenti parole: « , salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità »;

28) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 163 del TUEL, al

comma 5, dopo le parole: «. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,» siano aggiunte le seguenti: « unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, »;

29) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 166 del TUEL, al comma 1 e al comma 2-quater, siano sostituite le parole: « Altri Fondi » con le seguenti: « Fondo di riserva »;

30) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 19, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 170 del TUEL, al comma 1 siano sostituite le parole: « 30 giugno » con le parole: « 31 luglio », siano soppresse le parole: « da adottarsi entro il 31 luglio » e siano aggiunte in fine le seguenti: « Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi »;

31) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera c) – concernente modifiche al comma 3 – dopo la lettera d) siano aggiunte le seguenti:

« e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. »;

32) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-quater – alla lettera a) sopprimere le parole: « limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti »;

33) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-quater – dopo la lettera c) siano aggiunte le seguenti:

« d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi. »;

34) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, dopo la lettera l) sia aggiunta la seguente:

m) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: « 9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. »;

35) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 34, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 191 del TUEL,

alla lettera c) dopo le parole: « nel registro delle fatture ricevute » siano aggiunte le seguenti: « secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 », dopo le parole: « Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico » siano inserite le seguenti: « nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, » e siano soppresse le parole da: « Nel registro delle fatture ricevute » sino alla fine della medesima lettera c);

36) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 61, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 239 del TUEL, al comma 1, n. 2), dopo le parole: « variazioni di bilancio » siano aggiunte le seguenti: « escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio ».

37) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano sostituite le parole: « con la predisposizione degli strumenti della programmazione relativi al 2015 e agli esercizi successivi » con le seguenti: « con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi »;

38) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 4/1 (Gli strumenti della programmazione regionale) sia soppresso l'ultimo periodo;

39) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al

paragrafo 5/3 (Contenuti) sia soppresso il secondo periodo;

40) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia sostituito l'ultimo periodo: « Lo sviluppo puntuale del contenuto della seconda sezione del DEFR è condizionato all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale: nelle more dell'attuazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione, gli indirizzi economico-finanziari collegati alla manovra finanziaria regionale sono contenuti nella relazione di accompagnamento del progetto della legge di bilancio. » con il seguente: « I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di programmazione sono condizionati all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella Nota di aggiornamento al DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza trasmesse al Governo. In caso di mancata attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la Nota di aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno di legge di bilancio. »;

41) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), all'allegato 4/2, paragrafo 3.3. dopo le parole: « L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. » aggiungere le seguenti: « Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, accertate per un importo non superiore a



quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.»;

42) siano adeguati i principi applicati di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 in conseguenza delle ulteriori modifiche apportate allo schema di decreto a seguito del parere della Commissione;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità non determini situazioni di difficile sostenibilità per singoli enti e quindi siano individuati: 1) un programma, con tempistica scadenzata, di capillare formazione e assistenza tecnica del personale, con particolare attenzione alle specifiche condizioni degli enti di minore dimensione; 2) un percorso che accompagni gli enti che, entro una certa data, abbiano segnalato insormontabili difficoltà in relazione all'immediata applicazione del nuovo sistema, fatto salvo che gli enti che hanno effettuato la sperimentazione adottino il nuovo sistema contabile dal 1° gennaio 2015, insieme agli enti che dispongono di risorse umane e organizzative adeguate;

b) valuti altresì il Governo l'opportunità che gli enti che accedono per la prima volta al nuovo metodo contabile possano beneficiare di un limitato « premio » in termini di spazi finanziari rispetto al patto di stabilità interno;

c) individui il Governo le modalità più idonee per assicurare, d'intesa con gli enti interessati, la continuità dell'attività amministrativa e la sostenibilità complessiva, laddove l'ulteriore disavanzo – eventualmente connesso all'applicazione delle nuove regole contabili – costituisca una quota consistente del bilancio complessivo;

d) assicuri il Governo, con riguardo all'articolo 18 del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera s), dello schema di decreto correttivo, le attività e condizioni, di competenza

sua e del Parlamento, che consentano l'effettivo esercizio del dovere da parte degli enti territoriali di adottare i propri bilanci nei termini prescritti. Occorre infatti garantire il loro diritto a vedere assicurato, nel corso del tempo, il rispetto da parte dello Stato di termini certi e compatibili con il processo di bilancio, oltre ad una ragionevole coerenza, semplicità e stabilità nel tempo della legislazione che incide sulle condizioni, di merito e procedurali, che afferiscono al processo di elaborazione ed approvazione dei bilanci, consentendo agli enti effettività di autonomia finanziaria e di possibilità di programmazione;

e) valuti il Governo l'esigenza di differenziare ulteriormente l'area del consolidamento, tenendo conto del tipo di società e delle diverse forme di partecipazione o controllo da parte degli enti; in particolare, individui il Governo, tenendo conto anche delle dimensioni dell'ente, una quota minima di partecipazione – ad esempio inferiore all'1 per cento – al di sotto della quale non vi è obbligo di consolidamento;

f) individui il Governo tempi, modi e strumenti della formazione del personale in grado di garantire la piena e diffusa attuazione dei nuovi metodi contabili; in particolare, valuti il Governo l'opportunità di riconoscere forme di premialità in favore degli enti che hanno effettuato la sperimentazione e che mettono a disposizione proprio personale per la formazione dei dipendenti di altri enti;

g) assicuri il Governo, posto che per i componenti della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera d), non è prevista la corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese e atteso che la norma prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria, l'effettiva assenza di oneri per il funzionamento della Commissione e per l'eventuale assegnazione di ulteriori funzioni. Sul punto andrebbe



pertanto assicurato che alle predette attività della Commissione e al suo funzionamento si possa fare fronte con le ordinarie dotazioni previste a legislazione vigente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

*h)* assicuri il Governo la confrontabilità del flusso informativo anche attraverso l'interoperabilità del flusso informatico, mediante l'aggiornamento del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope), quale fonte principale per l'elaborazione delle stime di Contabilità Nazionale, e attraverso forme di riutilizzo del medesimo Sistema;

*i)* assicuri il Governo, in relazione all'esigenza della flessibilità degli stanziamenti di bilancio, la piena sostenibilità per le Regioni della abrogazione della possibilità di provvedere a rimodulazioni degli stanziamenti tra programmi in corso d'anno, con il solo vincolo della natura giuridicamente «rimodulabile» delle risorse interessate, prevedendosi, invece, che le variazioni tra programmi di bilancio in corso d'anno possano essere effettuate limitatamente agli stanziamenti di spesa relativi al personale e per le sole occorrenze connesse al trasferimento di risorse umane tra settori dell'amministrazione;

*l)* chiarisca il Governo, in materia di cooperazione tra Stato e Regioni di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 118 del 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *v)*, se per la predetta collaborazione-cooperazione sia prevista, oltre alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di

tutte le informazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, anche l'implementazione di particolari sistemi informativi tra loro interoperanti e apposite forme di collaborazione con eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

*m)* sul piano della tecnica normativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 118 del 2011 introdotto dallo schema di decreto in esame, si valuti la possibilità di apportare ulteriori modifiche ai principi contabili generali e applicati di cui agli allegati del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, tramite fonte normativa di rango secondario, trattandosi di aspetti tecnico-contabili di dettaglio; ciò anche in considerazione del fatto che la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» rientra ormai negli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale e di conseguenza la legislazione statale in materia non deve più limitarsi ai soli principi fondamentali, ma si espande anche alla normativa di dettaglio;

*n)* in relazione allo straordinario rilievo del processo di armonizzazione, della sua complessità, del suo impatto sui sugli enti locali, e della necessità ribadita di un adeguato processo di formazione ed accompagnamento degli enti di cui alla precedente lettera *a)*, il Governo riferisca alla Commissione entro la fine di settembre sugli sviluppi e l'attuazione di tale processo, con particolare riferimento al tema della formazione ed agli eventuali strumenti permanenti di assistenza tecnica che si ritenga opportuno attivare».

ALLEGATO 2

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO


ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale  
e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico

UFFICIO IX

Prot.N. 59514

Rif.Prot. Entrata N. 59432

Allegati:



Roma, 16 LUG. 2014

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio Legislativo Finanze

LORO SEDI

**OGGETTO:** AC 2486 – Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Verifica delle quantificazioni.

E' pervenuto il dossier del Servizio bilancio relativo alla verifica delle quantificazioni recate dalle disposizioni del provvedimento indicato in oggetto. Al riguardo, si forniscono le informazioni di competenza.

**Articolo 1, commi da 1 a 4:** la Commissione bilancio richiede chiarimenti in merito alla portata applicativa del comma 4, secondo cui i richiami in servizio del personale militare di cui agli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 possono essere effettuati fino al 31 dicembre 2015. Al riguardo, si fa presente che, nel corso del 2014, questa Ragioneria Generale ha concesso la propria adesione al richiamo in servizio, ai sensi dell'articolo 806 del decreto legislativo n. 66/2010, di 4 ufficiali, 1 caporal maggiore, 1 sottocapo iscritti nel ruolo d'onore. Tale personale, decorato al valore militare o civile o con la croce d'onore ha diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio fino ai limiti di età previsti per il grado del servizio permanente. I richiami in servizio sono considerati come nuove assunzioni, conseguentemente il relativo onere, pari ad euro 516.528, grava sulle risorse di cui agli articoli 582 e 583 del decreto legislativo n. 66/2010.

Non pervengono, invece, a questo Dipartimento i richiami in servizio del personale militare in ausiliaria da impiegare ai sensi dell'articolo 992, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010 presso pubbliche amministrazioni. Pertanto, sulla questione ed anche sull'entità del personale collocato in ausiliaria, si rinvia al competente Ministero della difesa.

Per quanto attiene la maggior spesa pensionistica e quella relativa all'anticipo del trattamento di fine servizio, si conferma che:

a) gli andamenti degli oneri per gli anni successivi al 2018 sono determinati per effetto di una compensazione tra i maggiori oneri derivanti dall'anticipo della liquidazione per i dipendenti che raggiungono i limiti di età e che non possono più essere trattenuti in servizio e i risparmi derivanti dalla mancata liquidazione dei trattamenti di fine servizio in favore dei soggetti che sarebbero cessati dal servizio in forza delle norme previgenti;

b) gli importi medi stimati, sia per le prestazioni pensionistiche sia per le liquidazioni di fine rapporto, tengono conto delle specificità dei soggetti interessati e, quindi, risultano significativamente superiori alla media degli analoghi importi riferiti all'intero settore pubblico.

**Articolo 1, comma 5:** la disposizione è diretta a mettere a regime l'istituto previsto dall'articolo 72, comma 11, del DL 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, tenendo in ogni caso conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Come indicato nella relazione tecnica, considerato l'incremento dei requisiti stabiliti dalla citata legge n. 214/2011 (ivi incluso l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica) e della circostanza che la disposizione è in buona parte assorbita, in caso di amministrazioni che presentano esuberi, dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, che consente la risoluzione unilaterale, per pensioni decorrenti fino al 2016, con requisiti anche inferiori, si può ritenere che dalla disposizione non derivino effetti apprezzabili per la finanza pubblica e che la stessa si sostanzi in una razionalizzazione nella gestione del lavoro pubblico con effetti di fatto trascurabili sui saldi medesimi di finanza pubblica. Ciò anche considerando l'interazione e l'assorbimento dei relativi effetti nell'ambito di quanto previsto per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti dell'articolo in esame.

**Articolo 1, commi 6 e 7:** la Commissione richiede chiarimenti in merito al parziale ricorso all'utilizzo di risorse in conto capitale per la copertura di oneri di parte corrente, quali quelli derivanti dal trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché per gli avvocati dello Stato. Inoltre, la Commissione richiede assicurazioni che gli accantonamenti effettuati non pregiudicheranno la funzionalità delle pubbliche amministrazioni. A tal riguardo, si fa presente che le riduzioni di spesa in questione – anche mediante utilizzo di risorse in conto capitale – sono ulteriori rispetto a quelle già introdotte con il decreto-legge n. 4 del 2014, che già riguardavano la copertura di oneri di parte corrente, incrementando il livello spese

rimodulabili del bilancio dello Stato accantonate e rese indisponibili dalla normativa originaria a partire dal 2015. Va, inoltre, considerato che la ripartizione per Ministero dei suddetti nuovi accantonamenti tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale 2014-2016, con un impatto equivalente, a decorrere dall'anno 2015, su tutti i saldi di finanza pubblica (in analogia con il suddetto decreto-legge n. 4).

**Articolo 3, commi da 1 a 4 e da 6 a 10:** la Commissione bilancio evidenzia che, sotto un profilo oggettivo, la nuova formulazione sui limiti alle assunzioni per le amministrazioni statali, prevedendo il solo limite di spese e non più quello riferito al numero delle unità, o limite capitaro, è suscettibile di consentire l'effettuazione di un numero maggiore di assunzioni e che la neutralità delle norme appare giustificata solo in base a criteri soggettivi, ossia con riferimento alle modalità applicative adottate sino ad oggi. Parimenti, la Commissione evidenzia che le modifiche alla normativa in materia di assunzioni sugli enti di ricerca sopprimono un vincolo esistente nell'ordinamento previgente e richiede elementi sui meccanismi correttivi previsti dalla disposizione in esame. Al riguardo, in merito alla richiesta di chiarimenti su quanto previsto dall'art. 3 commi da 1 a 4, nel rinviare agli elementi che saranno forniti dal Dipartimento della funzione pubblica, per quanto di competenza, si rappresenta che il monitoraggio previsto al comma 4 e finalizzato alla rilevazione di incrementi di spesa - dovuti all'eliminazione del vincolo relativo al maturato economico ai fini della stima delle economie da per gli enti di ricerca - potrà essere attuato anche in sede preventiva, nell'ambito della fase di rilascio delle autorizzazioni ad assumere. In particolare, l'esame istruttorio sarà volto a garantire che la spesa per retribuzioni non subisca notevoli incrementi esponenziali per effetto degli automatismi stipendiali previsti dalla legislazione vigente per il personale degli enti di ricerca.

**Articolo 4:** la Commissione bilancio chiede che siano esplicitate le specifiche finalità di spesa del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale e che, alle finalità a cui le risorse erano originariamente destinate, non siano associate posizioni giuridiche soggettive da soddisfare o impegni già assunti in base alla normativa vigente. Al riguardo, tenuto conto che i processi di mobilità effettuati oltre le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente comportano maggiori esigenze finanziarie in capo alle amministrazioni di destinazione, si fa presente che il fondo è finalizzato a consentire l'acquisizione di unità da parte di amministrazioni che presentano particolari carenze di personale, salvaguardando gli equilibri di bilancio delle medesime. Se, infatti, la mobilità, non variando il numero complessivo dei dipendenti pubblici occupati, può essere neutrale a livello complessivo di sistema, la stessa impatta a livello di singolo ente qualora venga attuata per numeri significativi di unità e oltre le facoltà assunzionali consentite. La norma specifica che i criteri di utilizzo e le modalità di gestione del fondo verranno stabilite da apposito DPCM

prevedendo, inoltre, che in fase di prima applicazione nell'assegnazione delle risorse verranno prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentano rilevanti carenze di personale. Si rappresenta, poi, che alle finalità cui le risorse destinate a copertura erano originariamente volte, peraltro inerenti a iniziative legislative risalenti nel tempo, non sono associate posizioni giuridiche soggettive da soddisfare o impegni già assunti in base alla normativa vigente.

**Articolo 5:** la Commissione bilancio chiede valutazioni sulla possibilità che la disposizione in esame, che consente una ricollocazione del personale pubblico in disponibilità anche in una qualifica o in una posizione economica inferiore rispetto a quelle originarie possa dar luogo ad eventuali profili contenziosi. Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica.

**Articolo 8:** in merito alle assicurazioni richieste sulla possibilità di fronteggiare, senza oneri per la finanza pubblica, gli adempimenti relativi alla pubblicazione, sui siti istituzionali degli uffici giudiziari e dell'Avvocatura dello Stato, dei dati concernenti la produttività dei magistrati e degli avvocati e dei periodi di assenza connessi all'assunzione di incarichi, si rinvia agli elementi di dettaglio che potranno essere forniti dall'Amministrazione della giustizia e dall'Avvocatura dello Stato.

**Articolo 12:** la Commissione bilancio chiede conferma che l'impiego del fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Al riguardo, si rinvia alle valutazioni espresse dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 29/3161/L del 15/07/2014, in cui si conferma che *"l'impiego dei 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per la costituzione del fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro malattie ed infortuni, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse"*.

**Articolo 15:** gli Uffici Bilancio chiedono chiarimenti circa la differenza tra l'incremento di spesa previsto per l'anno 2015, pari a 40 milioni di euro, e l'anno 2016, pari a 1,8 milioni di euro. I predetti importi tengono conto della numerosità, differenziata, degli specializzandi (e quindi degli oneri connessi) che il Ministero della salute e il MIUR intendono ammettere al primo anno di corso negli anni di riferimento, prevedendo un numero consistente nell'a.a. 2013/2014 (ancora da attivare) con una ricaduta, in termini finanziari, sugli esercizi 2014 e 2015. Si fa presente, in ogni caso, che i decreti interministeriali che annualmente individuano il numero di specializzandi da ammettere al primo anno di corso, tengono necessariamente conto delle risorse disponibili in ciascun esercizio



finanziario. Inoltre si segnala, nel riquadro relativo ai profili di copertura finanziaria a pag. 43, che il capitolo di entrata è il n. 3550 e non il 3369.

**Articolo 17, commi 1 e 2:** la proposta normativa prevede la predisposizione di un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte sugli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, al fine di procedere ad una razionalizzazione di detti enti pubblici. Al riguardo, nella verifica in oggetto viene evidenziato che, in ordine alla misura sanzionatoria prevista al primo comma, l'inerzia delle amministrazioni statali, fra l'altro, impedisce il corretto afflusso di risorse in capo ad enti "incolpevoli" e che svolgono anche attività nell'interesse pubblico. Nel condividere quanto sopra evidenziato, si rinvia agli ulteriori elementi che potranno essere forniti dal Dipartimento della funzione pubblica.

**Articolo 17, commi da 3 a 5:** in merito alle osservazioni della Commissione bilancio circa la necessità della preventiva realizzazione delle procedure informatiche di migrazione e dell'adeguamento delle procedure applicative già realizzate per la gestione e la manutenzione della banca dati di destinazione dei dati migrati si rinvia agli ulteriori elementi che potranno essere forniti dal Dipartimento del tesoro.

**Articolo 19:** con riferimento agli elementi richiesti in merito al complesso delle misure di riorganizzazione previste dall'articolo in esame, si evidenzia che il comma 16 prevede espressamente che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le amministrazioni interessate provvederanno ai compiti con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Si segnala, inoltre, con riferimento alle attività in materia di misurazione e valutazione della performance, che il comma 10 prevede che le stesse saranno oggetto di riordino e semplificazione.

Circa la quantificazione dei risparmi, per circa 1,5 milioni di euro, si fa presente che gli stessi sono connessi esclusivamente alla spesa per gli organi istituzionali della soppressa AVCP.

**Articolo 20:** gli oneri connessi alla nomina e all'attività del Commissario straordinario gravano sul bilancio del Fornez. Ad ogni modo il Commissario, entro il 31 ottobre 2014, deve proporre al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche.

**Articolo 21:** con riferimento al comma 1, vengono chiesti elementi volti a confermare la coerenza fra la disposizione che riduce del 20 per cento le risorse già stanziati per le attività di formazione e l'altra che prevede il mantenimento, fino alla loro naturale scadenza, dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organismi soppressi. In particolare, si chiede se le residue risorse a

disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione (ossia l'80 per cento dei finanziamenti in precedenza stanziati per le attività di formazione) siano sufficienti a garantire la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale trasferito. Al riguardo, occorre precisare che le risorse da trasferire alla SNA nella misura dell'80% rispetto agli stanziamenti degli enti soppressi attengono solo allo svolgimento dell'attività di formazione; tutte le altre risorse da trasferire alla SNA, ivi comprese quelle necessarie per la prosecuzione dei rapporti di lavoro, saranno quantificate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo in esame. Riguardo al comma 2, che prevede l'incremento del numero dei componenti del Comitato di gestione della Scuola nazionale dell'amministrazione, si conferma che le eventuali maggiori spese sono compensate dal venir meno delle spese connesse al funzionamento degli organismi direttivi delle Scuole oggetto di soppressione.

**Articolo 22, commi da 13 a 16:** con riferimento ai chiarimenti richiesti al fine di confermare la disponibilità nel bilancio della Consob, relativo all'esercizio in corso, di disponibilità non altrimenti utilizzate da destinare a copertura dell'onere permanente derivante dall'incremento da 3 a 5 dei suoi componenti, si fa presente che il conto consuntivo 2013 della CONSOB presenta un avanzo di amministrazione di euro 13,67 milioni di cui euro 10,19 milioni utilizzati nel bilancio di previsione 2014.

**Articolo 23:** in merito alla richiesta di valutare la compatibilità, rispetto ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, delle disposizioni che incidono sui bilanci delle amministrazioni locali interessate (Regione Lombardia, città metropolitana e provincia di Monza e Brianza), si ritiene che gli oneri connessi alle perizie per la valutazione delle partecipazioni al momento del subentro della Regione Lombardia e del successivo trasferimento alle amministrazioni subentranti alle sopresse province, in ragione della ridotta dimensione dell'importo relativo, possano essere spesi nei limiti del patto di stabilità interno.

**Articolo 24:** il comma 3 fa riferimento agli accordi per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Per elementi informativi, si rinvia al Dipartimento della funzione pubblica. Parimenti si rinvia al predetto Dipartimento la richiesta in merito agli accordi conclusi in sede di Conferenza Unificata che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117 della Cost.

**Articolo 26:** gli Uffici Bilancio chiedono chiarimenti circa eventuali minori entrate da *ticket* che deriverebbero dalla disposizione in oggetto. Al riguardo, si fa presente che tali minori entrate risultano di entità trascurabile, tenuto conto sia della specificità della disposizione, sia della

circostanza che nella maggior parte delle regioni gli assistiti affetti da patologie croniche risultano esenti dalle quote di compartecipazione. Sul punto si rinvia, in ogni caso, al Ministero della salute. Si ribadisce, peraltro, che in vigore dei meccanismi automatici di recupero degli eventuali scostamenti dal tetto programmato (il cosiddetto *pay-back*), la disposizione risulta finanziariamente neutrale.

**Articolo 28:** la Commissione chiede dati e elementi volti a suffragare l'assenza di riflessi onerosi per la finanza pubblica dovuti alla riduzione al 50 per cento delle entrate del sistema camerale e, in particolare, atti a dimostrare l'effettiva possibilità di compensare tali minori entrate attraverso riduzioni di spesa nell'ambito degli interventi di spesa del sistema camerale non obbligatori o non vincolati giuridicamente, tali da poter essere ridotti o soppressi. Al riguardo, sulla base degli ultimi dati disponibili (bilanci 2012), si rappresenta che il fabbisogno per gli oneri inderogabili di personale degli enti camerali è pari a circa 400 milioni di euro, mentre il gettito complessivo del diritto annuale ammonta a circa 800 milioni di euro, cui si aggiungono le altre entrate previste dall'art. 18 della legge n. 580/1993 che continuano comunque ad affluire alle camere di commercio, per un ammontare di circa 470 milioni. In particolare, la residua parte delle predette entrate - che potrà essere destinata agli interventi promozionali non obbligatori, programmati dai singoli enti annualmente, in sede di predisposizione del budget annuale - è determinata a seguito della riduzione introdotta dall'articolo in esame e previa destinazione dell'importo di 70 milioni al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, così come disposto dalla recente norma di cui all'articolo 1, comma 55, della legge 147/2013, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Inoltre, posto che la norma prevede una decorrenza dal 2015, ne deriva che l'attuazione degli interventi già programmati, ed eventualmente impegnati per il 2014, non subiscono pregiudizio, mentre dal 2015 gli interventi verranno programmati nei limiti delle entrate disponibili. Ad ogni buon conto, si fa presente che in sede di determinazione del fabbisogno del sistema camerale (effettuato una volta l'anno, in accordo con i rappresentanti delle categorie interessate quali confindustria, confcommercio, ecc.), si terrà conto delle nuove disposizioni, prevedendo un eventuale adeguamento del fondo perequativo per far fronte agli eventuali squilibri registrati da talune camere a seguito della riduzione del diritto annuale.

**Articolo 29:** circa la richiesta di una valutazione dell'effettiva possibilità delle amministrazioni interessate di dare attuazione ai nuovi adempimenti in materia di acquisizione obbligatoria della comunicazione e dell'informazione antimafia da parte dei soggetti appaltanti e della possibilità di consultare in via telematica l'elenco dei fornitori presso le prefetture, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dal Dipartimento della funzione pubblica. In merito alla necessità che le prefetture, ai fini degli adempimenti previsti in materia di misure di contrasto all'infiltrazione

mafiosa debbano aggiornare la propria dotazione informatica, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dal Ministero dell'interno.

**Articolo 30:** con riferimento agli elementi di valutazione circa la sostenibilità, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, degli adempimenti aggiuntivi attribuiti dal testo all'Autorità anticorruzione, si fa presente che il conto consuntivo 2013 evidenzia un avanzo di amministrazione di euro 12.019.066, di cui disponibile euro 5.758.878,26. Il bilancio di previsione 2014 presenta un pareggio finanziario di competenza e quindi non prevede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2013. Circa gli effetti organizzativi e funzionali, sulle amministrazioni di provenienza, della cessione di unità di personale in comando o distacco presso l'Unità operativa speciale, si fa presente che trattasi di cessione temporanea subordinata alla preventiva valutazione delle amministrazione cedenti. In merito alla corresponsione di emolumenti ed indennità al personale comandato, si evidenzia che, per il caso di specie trovano applicazione le norme generali in materia di comando cui l'ANAC farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio.

**Articolo 33:** circa la richiesta dell'effettiva possibilità dell'Avvocatura dello Stato di fornire il proprio parere su proposte transattive su controversie derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dall'Avvocatura stessa.

**Articolo 34:** si conferma che le finalità di spesa introdotte dalla disposizione, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico, non pregiudicano programmi già avviati a valere sulle medesime risorse.

**Articolo 36:** la Commissione bilancio chiede assicurazioni che le finalizzazioni introdotte dalla norma in esame non pregiudichino programmi e misure già avviate a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Si rinvia alle informazioni che potranno essere fornite dal Ministero dell'interno.

**Articolo 40:** circa i chiarimenti richiesti in merito ai profili applicativi della disposizione relativa alla prestazione di una cauzione cui è subordinata l'efficacia delle misure cautelari, si rinvia alle informazioni che potranno essere fornite dal Ministero della giustizia.

**Articolo 42:** la Commissione bilancio chiede chiarimenti in ordine ai riflessi finanziari derivanti dall'estensione, al processo amministrativo, delle prescrizioni in materia di utilizzo delle modalità telematiche per le comunicazioni e le notificazioni. Si rinvia al Ministero della giustizia che potrà fornire ulteriori elementi in merito alla neutralità finanziaria della disposizione.

**Articolo 46:** circa le richieste di chiarimenti sulle modalità di stima dell'onere per l'anno 2014 si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia e del Dipartimento delle finanze.


**Articolo 47:** circa gli effetti del progressivo differimento dei termini previsti per l'adeguamento delle procedure amministrative alle nuove realtà tecniche sull'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, si rinvia al Dipartimento della funzione pubblica.

**Articolo 52:** circa le richieste di chiarimenti sulle modalità di stima dell'onere per l'anno 2014, si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia e del Dipartimento delle finanze.

**Articolo 53:** si condivide la modifica proposta al comma 2 relativa alla clausola di salvaguardia.

*M*

Il Ragioniere generale dello Stato





ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.  
C. 2080 Governo e abb.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

UFFICIO IX

Roma, 9 LUG. 2014

Prot. Nr. 57290/2014

Rif. Prot. Entrata Nr. 57114/2014

Allegati:

Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

SEDE

All'Ufficio Legislativo Economia

SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 2080 - Disegno di legge concernente: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008" - Verifica delle quantificazioni.

Facendo riferimento alla richiesta di chiarimenti del Servizio Bilancio relativo all' A.C. indicato in oggetto, si forniscono, di seguito, le informazioni di competenza.

Gli oneri riferiti alle spese di traduzione di atti e documenti di cui all'articolo 17 del Trattato sono stati forfettariamente quantificati in € 6.000,00, inoltre tale importo è previsto quale limite massimo di spesa ed è stata prevista una decorrenza dall'anno 2015. Si precisa che tale periodicità è stata stabilita anche sulla base della progressiva esperienza verificatasi su accordi analoghi e su tale presupposto sono stati quantificati i relativi oneri. Per ulteriori elementi si rinvia al competente Ministero della Giustizia.

Relativamente al calcolo della diaria di missione per gli accompagnatori, si rappresenta che la riduzione di  $\frac{1}{4}$  della diaria ai sensi dell'articolo 6 del R.D. 3 giugno 1926, n. 941, si rende necessaria

atteso che il personale in questione usufruisce di alloggio gratuito, i cui oneri sono a carico dello Stato ricevente, come indicato all'articolo 15 del Trattato di trasferimento. Per le spese di pernottamento dei funzionari brasiliani inviati in Italia per il trasferimento dei propri concittadini, si provvederà nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Per quanto riguarda poi il personale "accompagnatore" inviato in missione in Brasile, si conferma che gli stessi rientrano tra le categorie di personale che ai sensi dell'art. 6, comma 12 del DL 78/2010, ancora beneficiano dell'attribuzione della diaria per missioni all'estero.

Circa la richiesta di chiarimenti sul supplemento del 5 per cento previsto per i viaggi in aereo, si precisa che tale maggiorazione è stata considerata in relazione tecnica in quanto il personale destinatario del provvedimento appartiene alle Forze di Polizia o equiparate, categoria per la quale la previsione della maggiorazione non è mai stata soppressa.

In merito ai profili di copertura, si fa presente che il capitolo dello stato di previsione del Ministero della Giustizia deputato alle spese di esecuzione di accordi internazionali è il capitolo 1380 ("Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni i accordi e convenzioni internazionali), capitolo di fabbisogno, e non, come indicato nella Verifica delle quantificazioni redatta dalla Camera, il capitolo 1360 (capitolo di spese obbligatorie).

Si conferma, infine, che la prevista clausola di salvaguardia non pregiudica la funzionalità delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero  
dell'Economico e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Roma, 09 LUG. 2014

UFFICIO IX

Prot. Nr. 57609 /2014

Rif. Prot. Entrata Nr. 0057111 /2014

Allegati:

Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDEAll'Ufficio Legislativo Economia  
SEDEAll'Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE

OGGETTO: AC 2125- "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004". Verifica quantificazioni.

Facendo riferimento alla richiesta di chiarimenti del Servizio Bilancio relativo all' A.C. indicato in oggetto, si forniscono, di seguito, le informazioni di competenza.

In merito alle ipotesi assunte per il calcolo degli oneri che la relazione tecnica non qualifica come "inderogabili", si conferma che gli stessi, anche con riferimento a quelli portati ad esempio da codesta Commissione, sono da considerarsi quali "tetto massimo di spesa" e pertanto, rientrano nel novero dei c.d. "oneri autorizzati". Inoltre, in merito a quanto indicato con riferimento all'articolo 17, si conferma che le riunioni si terranno ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Bosnia Erzegovina, e che il primo incontro si terrà nel 2016 in Bosnia Erzegovina.

In merito, poi, ai possibili riflessi finanziari scaturenti dalle attività di cui agli articoli 6, lett. a) e 14, si conferma che le iniziative ivi previste saranno svolte dalle amministrazioni interessate con

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente poiché rientranti nelle attività istituzionali delle stesse.

Si conferma, infine, che la prevista clausola di salvaguardia non pregiudica la funzionalità delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

